

**TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE**  
**SEZ. LAVORO**

**Avviso ai sensi dell'ordinanza del 06.06.2022 emessa dal Giudice del Tribunale di Termini Imerese- sez. Lavoro, Dott.ssa Marcatajo, nel procedimento RG n. 476/2019**

La presente notificazione viene effettuata su richiesta di parte ricorrente in esecuzione della suddetta ordinanza nei confronti di tutti i contro interessati indicati nel presente avviso nella lettera d).

- a) **Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede:** Tribunale di Termini Imerese- sez. Lavoro, Dott.ssa Maracatajo, nel procedimento RG n. 476/2019 data prossima udienza 21.12.2022.
- b) **Nome di parte ricorrente:** Sig.ra Ippolito Rossana (C.F.PPLRSN72R60G273T )
- c) **indicazione amministrazioni intimare:** Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore ed **Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Ambito Territoriale di Palermo**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore

**d) Sunto dei motivi di ricorso:**

Il ricorso ha in oggetto la violazione del principio del merito del punteggio da parte dell'art. 6 ed all. 1 del CCNI del 08.04.2016, in quanto la ricorrente, partecipando alla fase C della mobilità in quanto assunta ex L. 107/2015 è stata scavalcata da altri docenti con punteggi più bassi rispetto a quello dalla stessa vantato, solo perchè assunti dalle GM 2012, in virtù di un presunto diritto all'accontentamento dei posti.

Inoltre in ricorso si è provato, mediante l'allegazione di bollettini ufficiali, come il Ministero resistente in sede di “proposte” di definizione dei tentativi di conciliazione ha violato il principio meritocratico del punteggio e la stessa successiva suddivisione per fasi, non solo per aver “avvantaggiato” i docenti assunti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, ma anche per avere concesso sedi in Ambiti Siciliani richiesti dalla ricorrente a docenti appartenenti alla medesima fase C) della mobilità ovvero alla stessa fase in cui ha partecipato l'odierna ricorrente. Risulta dunque pacificamente dimostrato come, all'indomani dell'assegnazione della sede definitiva, negli Ambiti Siciliani indicati dalla sig.ra Ippolito in domanda di mobilità 2016/2017, vi fossero posti assegnati in “fase c” a docenti con punteggi inferiori a quello vantato dalla ricorrente (cfr bollettini conciliazione allegati al ricorso)

In ultimo in ricorso si è rilevato che il MIUR ha operato trasferimenti nella successiva fase D negli ambiti indicati in domanda dalla ricorrente. Tali circostanze di fatto emergono *per tabulas* e sono state accertate da diverse sentenze passate in giudicato. Conseguentemente risulta illegittima e palesemente ingiusta l'assegnazione della ricorrente nell'ambito territoriale di Verona, dato che vi è la prova che vi erano sedi disponibili in Sicilia.

**e) Indicazione dei contro interessati:**

- tutti i docenti della scuola primaria contro-interessati inseriti nei bollettini mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 per Palermo e Provincia
- tutti i docenti della scuola primaria contro-interessati inseriti nei bollettini di conciliazione per l'anno scolastico 2016/2017;
- tutti i docenti della scuola primaria contro-interessati inseriti nei bollettini di fase D per l'anno scolastico 2016/2017.

Palermo 27.10.2022

F.to digitalmente

Avv. Alessio Ardizzone